



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GUALDANI, AIELLO, BILARDI, DALLA TOR, CONTE, TORRISI, DI GIACOMO, VICECONTE, MANCUSO, D’ASCOLA e BIANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2016^(*)

Disposizioni per la limitazione del numero dei mandati elettivi per i membri del Parlamento

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende inserirsi nel processo più ampio e necessario delle riforme elettorali ed istituzionali indispensabili non solo per una rigenerazione del circuito comunicativo tra cittadini ed istituzioni, ma anche per la tenuta della democrazia, considerata la gravità della crisi del sistema politico acuita dal persistente fenomeno economico recessivo.

L'urgenza di una risposta democratica forte ed innovativa alla domanda di cambiamento delle regole politiche, degli assetti istituzionali trova le sue ragioni nel rischio che elementi di crisi e di sfiducia possano essere canalizzati ed utilizzati da forze anti-sistema che cercano le risposte da fornire nella rottura piuttosto che nel dialogo.

Per tali motivi, il Parlamento italiano deve compiere uno sforzo di innovazione e di responsabilità, al fine di fornire al Paese risposte rapide ed efficaci. La classe politica, ed in particolare, le rappresentanze parlamentari devono fornire un segnale forte e concreto di innovazione ed autolimitazione, capace di evitare una frattura irreversibile fra elettori ed eletti, e instaurare in tal modo un nuovo clima di fiducia.

In questo quadro si colloca il presente disegno di legge con il quale ci si prefigge l'obiettivo di porre un limite ai mandati elettivi per i membri del Parlamento.

L'unico articolo di cui si compone il presente disegno di legge modifica l'articolo 7

del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a cui espressamente rinvia anche la disciplina vigente per l'elezione dei senatori della Repubblica.

La novella prevede che non siano più eleggibili coloro che hanno svolto il mandato parlamentare nel corso di tre legislature, anche non consecutive.

In caso di scioglimento anticipato di una Camera per una o più delle legislature considerate, sono ineleggibili coloro che, alla data di indizione delle elezioni, hanno ricoperto complessivamente il mandato parlamentare per un numero di giorni superiore alla durata ordinaria di due legislature e mezza.

Un arco temporale di dodici anni appare un periodo congruo per l'espletamento delle funzioni parlamentari che richiedono sì esperienza, ma anche capacità di restare al passo coi tempi e comprendere le dinamiche del mondo moderno che, con i suoi mutevoli cambiamenti, esige sempre competenze aggiornate, nonché chiavi di lettura e capacità di *problem solving* differenti.

Pertanto un limite ai mandati parlamentari consentirebbe un più rapido adeguamento delle istituzioni al mutevole mondo esterno, con nuove figure professionali consapevoli dei problemi o degli scenari emergenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

«Non sono eleggibili coloro che hanno ricoperto il mandato parlamentare nel corso di tre legislature anche non consecutive. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati per una o più delle legislature considerate, sono ineleggibili coloro che, alla data di indizione delle elezioni, hanno ricoperto complessivamente il mandato parlamentare per un numero di giorni superiore alla durata ordinaria di due legislature e mezza».

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a partire dalla prima elezione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

